SCHEMA DI CONTRATTO	
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC)	
Codice Fiscale e Partita IVA 02985660303	
 Oggetto: PR25INF015 - PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO	
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO DI TECNOLOGIE DI	
 VIRTUALIZZAZIONE COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA FULL	
 RISK PER 60 MESI PER LE NECESSITA' DI GESTIONE DELLA CONTINUITA'	
 OPERATIVA DELL'INFRASTRUTTURA DI DATACENTER DELL'AZIENDA	
SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE	
CIG:	
 tra	
 l' Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (di seguito "ASU FC" o	
 "Azienda"), con sede legale in Udine (UD) - cap. 33100 , Via Pozzuolo, n. 330 e	
 sede operativa in Udine (UD) – cap. 33100 , Piazzale S. Maria della Misericordia,	
 n. 15, rappresentata dall'avvocato Ladi DE CET, nato a Feltre (BL) il 10.08.1972,	
domiciliato per la carica presso ASU FC, il quale agisce ed interviene nel presente	
 atto nella veste di Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi	
e	
, con sede in, n, C.F./P.IVA, rappresentato da	
, nato a il, domiciliato per la carica presso, in	
qualità di legale rappresentante pro tempore in carica, di seguito denominato	
anche "Contraente", entrambi, nel seguito, denominati congiuntamente anche	
"Parti".	

Premesso che	
- con Determinazione dirigenziale ASU FC n dd, è stata indetta	
procedura aperta sopra soglia comunitaria su piattaforma telematica	
eAppaltiFVG, ai sensi dell'art. 71, D.lgs. n. 36/2023, per L'AFFIDAMENTO DEL	
SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO DI TECNOLOGIE DI VIRTUALIZZAZIONE	
 COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA FULL RISK PER 60 MESI PER	
LE NECESSITA' DI GESTIONE DELLA CONTINUITA' OPERATIVA	
DELL'INFRASTRUTTURA DI DATACENTER DELL'AZIENDA SANITARIA	
 UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (PR25INF015);	
- con la medesima Determinazione sono stati integralmente approvati il	
Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico, l'Allegato Offerta economica e lo Schema	
di contratto;	
- il bando di gara è stato pubblicato in GUUE/s dd;	
- il Contraente ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a svolgere	
 la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini	
stabiliti dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico	
allegati alla procedura, nonché dall'offerta presentata in sede di gara;	
- a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con il presente	
Contratto o previsto negli atti da questo richiamati, ha prestato	
apposita garanzia per l'importo di € (euro/);	
- il Contraente, in rispetto delle previsioni del Capitolato Tecnico, ha presentato	
polizza assicurativa per Responsabilità Civile Terzi n emessa da	
; con validità sino al;	
- sono state espletate le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede	
di gara;	
i de la companya de	

in relazione si rischi da interferenza la Parti banno redatto a cottoccritto il	
- in relazione ai rischi da interferenza, le Parti hanno redatto e sottoscritto il Documento per la valutazione dei rischi da interferenze;	
- in base al Decreto n. 95 dd. 02.02.2023 il Responsabile Unico del Progetto è il	
Direttore della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi, l'avv. Ladi DE CET;	
- la SOC Tecnologie informatiche, della Comunicazione e Agenda Digitale è stata	
individuata quale Responsabile per la fase della progettazione della gara;	
- è stato individuato nella persona di, il Direttore dell'Esecuzione del	
Contratto (DEC).	
Art. 1) - Premesse	
1. Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale	
del presente atto.	
Art. 2) - OGGETTO	
1. ASU FC affida a (C.F./P.IVA), con sede in, n cap.	
 , che, per il tramite di accetta, l'affidamento del servizio di	
 noleggio operativo di tecnologie di virtualizzazione comprensivo di	
manutenzione e assistenza full risk per 60 mesi per le necessita' di gestione della	
continuita' operativa dell'infrastruttura di datacenter dell'Azienda Sanitaria	
Universitaria Friuli Centrale, come richiamato nel Disciplinare di gara e	
 dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico, sulla base dell'Offerta	
 economica presentata dal Contraente, i cui contenuti sono qui integralmente	
richiamati, tutti quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto,	
ancorché non materialmente allegati.	
2. Il Contraente si uniformerà nell'esecuzione della fornitura alle eventuali	
direttive e prescrizioni, ulteriori rispetto al presente Contratto, disposte da ASU	
 FC e si impegna ad ottemperare a tutte le richieste formulate in relazione al	

completo espletamento dello stesso, comprese le eventuali opzioni, attivabili su	
richiesta di ASU FC.	
Art. 3) - Corrispettivo e durata	
1. ASU FC pagherà, per il pieno e perfetto adempimento della fornitura di cui al	
presente Contratto, al Contraente che accetta, il corrispettivo di €,	
(/), I.V.A. esclusa come di legge.	
2. Il servizio della durata di 60 mesi avrà decorrenza dalla data del collaudo	
esperito con esito positivo delle tecnologie di virtualizzazione.	
 Art. 4) - Assolvimento dell'imposta di bollo e spese contrattuali	
1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al Contratto, con la sola esclusione	
dell'I.V.A., sono e rimarranno a carico del Contraente che dichiara, a tal	
fine, di avere domicilio in, n – cap (). Presso tale	
indirizzo saranno inviate le comunicazioni inerenti al presente contratto ed agli	
indirizzi:	
email:	
 PEC:	
 2. Il presente Contratto è assoggettato, in conformità all'art. 18, co. 10, D.lgs. n.	
36/2023 e art. 3 dell'Allegato I.4 allo stesso Decreto, al pagamento dell'imposta	
di bollo. Il versamento dell'imposta di bollo dovrà essere assolto secondo le	
 modalità telematiche individuate nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate	
Prot. n. 240013/2023, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi	
identificativi" (F24 ELIDE).	
3. Sul Contraente grava l'onere di dimostrare, entro 15 (quindici) giorni naturali	
e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuto affidamento,	
 l'assolvimento dell'imposta di bollo inviando, preferibilmente tramite Posta	

Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo <u>asufc@certsanita.fvg.it</u> , la relativa	
attestazione mediante quietanza.	
Art. 5) - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	
1. Il pagamento, come stabilito dal D.lgs. n. 231/2002 s.m.i., verrà effettuato entro	
il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal	
ricevimento nel Sistema di Interscambio (S.D.I.) della fattura elettronica (D.M. n.	
55/2013).	
2. Il Contraente si impegna ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le	
informazioni che ASU FC riterrà di chiedere, nei limiti delle disposizioni vigenti,	
come indicato nella Lettera di affidamento.	
I dati per la fatturazione sono i seguenti:	
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale,	
Via Pozzuolo, n. 330 – CAP 33100 - Udine (UD),	
Codice fiscale e Partita IVA: 02985660303	
Codice univoco ufficio (Fatturazione elettronica): 8Y7R0S	
 CIG indicato nei documenti di gara	
N. ordine elettronico: che verrà successivamente comunicato.	
 4. Le fatture sono soggette al cd. "Split payment", ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R.	
n. 633/1972, e richiedono, pertanto, la compilazione dell'apposito campo	
"SCISSIONE DEI PAGAMENTI". Sulle fatture elettroniche devono essere	
obbligatoriamente riportati gli estremi dell'ordine N.S.O.	
5. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, ASU FC verificherà la	
regolarità del Contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e	
dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie	
professionali dei dipendenti attraverso il Documento Unico di Regolarità	

Contributiva (D.U.R.C.).	
Art. 6) - Tracciabilita' dei pagamenti	
 1. il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.	
2. In caso di subappalto, nei contratti tra subappaltatori e i propri subcontraenti	
 dovranno essere inserite apposite clausole con cui i	
subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
finanziari di cui alla succitata legge.	
3. Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione ad ASU FC e alla	
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Udine – della notizia di	
inadempimento della propria controparte (subappaltare/subcontraente) agli	
obblighi di tracciabilità finanziaria.	
4. Il Contraente dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del	
bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento	
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di	
risoluzione del contratto.	
5. Ai fini della liquidazione dei compensi, le Parti convengono che i pagamenti	
verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a	
(C.F./P.IVA, con sede legale con sede in, n cap.	
(), presso:	
Banca:	
Agenzia: ()	
N. Conto corrente dedicato:	
Codice IBAN:	
6. La persona delegata ad operare sul predetto conto è:	
 o. 24 porsona acrogum an operare our producto conto ci	

, nato a il, domiciliato per la carica presso, in	
qualità di, C.F.:	
7. Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere	
tempestivamente trasmessa, con nota scritta ad ASU FC.	
Eventuali modifiche comunicate dal Contraente in relazione ai dati di cui ai	
precedenti commi non comportano necessità di stipula di apposito atto	
aggiuntivo.	
 Art. 7) - Obblighi del contraente ed incompatibilita'	
1. Il Contraente si impegna ad espletare le attività oggetto della fornitura con la	
diligenza e l'adeguatezza richieste dal contratto in modo coordinato con l'Azienda	
e fornendo, se necessario, gli opportuni chiarimenti al riguardo.	
2. Nei confronti del proprio personale, il Contraente si impegna in particolare a:	
a) osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria	
 in materia di trattamento economico e normativo, applicando condizioni	
 retributive e contributive non inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. di categoria	
 vigenti;	
b) rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro, nonché gli obblighi in	
materia di igiene e di sicurezza, comprese le disposizioni di cui al D.lgs. n.	
81/2008 s.m.i., nonché la disciplina previdenziale;	
c) fornire tutti gli attrezzi individuali di lavoro e di protezione individuale ai	
propri tecnici in relazione ai rischi derivanti dall'attività da svolgere.	
d) avvalersi di personale specializzato;	
e) evitare intralci all'attività sanitaria, assistenziale e tecnica del personale	
dipendente di ASU FC.	
3. ASU FC sarà esonerata da qualunque forma di responsabilità per danni,	

infortuni o altro in cui dovesse incorrere il personale del Contraente	
nell'esecuzione contrattuale.	
Diversamente il Contraente risponderà di eventuali danni alle persone o alle cose	
derivanti ad ASU FC per fatto imputabile al Contraente medesimo.	
4. Il Contraente dichiara di non aver in corso altri incarichi o collaborazioni	
inconciliabili con l'interesse di ASU FC e si impegna a non assumere incarichi che	
rivestano problemi di incompatibilità con l'impegno assunto nel presente atto	
ovvero a fornire tempestivamente comunicazioni in ordine all'eventuale	
assunzione di attività che potrebbero risultare incompatibili.	
 Art. 8) - Recesso	
1. ASU FC ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, con un preavviso	
minimo di giorni di 20 (venti) giorni, secondo la facoltà prevista dall'art. 1671 del	
Codice civile, nelle seguenti ipotesi:	
a) giusta causa;	
b) reiterati inadempimenti del Contraente, anche se non gravi.	
2. La giusta causa ricorre, a titolo esemplificativo:	
a) qualora sia stato depositato contro l'Operatore Economico un ricorso ai sensi	
della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure	
concorsuali;	
b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti ASU FC, che	
abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto;	
 c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto fiduciario sottostante	
 il Contratto;	
d) disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative, direttive regionali in	
materia di economia e di finanza pubblica che non consentono la prosecuzione,	

in tutto o in parte, del Contratto;	
 e) CONSIP S.p.A. ovvero la Centrale Unica di Committenza regionale (C.U.C.)	
stipuli una convenzione a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a	
quelle previste nel presente Contratto.	
3. Il Contraente potrà recedere dal presente Contratto soltanto per giusta causa	
da comunicarsi per iscritto all'Azienda mediante PEC, con un preavviso di almeno	
30 (trenta) giorni.	
4. Al Contraente sarà liquidato il corrispettivo per l'attività effettivamente svolta	
sino alla data del recesso.	
Art. 9) - Penali	
1. Il Contraente è responsabile del corretto espletamento di ogni prestazione	
richiesta nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico e deve garantire la totale	
copertura dei danni arrecati, direttamente o indirettamente, ad ASU FC derivanti	
dalla mancata, inadeguata o ritardata effettuazione degli adempimenti previsti,	
senza diritto ad alcuna rivalsa.	
2. Ogni eventuale mancato rispetto delle condizioni contrattuali e/o disservizio	
verrà segnalato formalmente da ASU FC al Fornitore che, entro e non oltre 10	
giorni naturali consecutivi dal ricevimento della contestazione, dovrà comunicare	
formalmente ad ASU FC le proprie eventuali controdeduzioni. Trascorso	
inutilmente tale termine, le contestazioni mosse da ASU FC si intenderanno	
accettate e si procederà all'applicazione delle relative penali, calcolate come di	
seguito specificate, mediante la decurtazione dell'importo delle penali dal canone	
di noleggio del periodo in cui sono avvenute le inosservanze contrattuali o, in	
alternativa, dal canone di noleggio del primo periodo utile. Analogamente, nel	
caso in cui le controdeduzioni addotte dal Fornitore fossero ritenute da ASU FC,	

sulla base di motivate ragioni, non sufficienti e non accettabili a giustificazione	
del mancato rispetto delle condizioni contrattuali, ASU FC procederà con	
 l'applicazione delle penali con le medesime modalità di cui sopra, dandone	
formale comunicazione al Fornitore.	
3. Fatti salvi gli impedimenti dovuti a forza maggiore o caso fortuito (eventi	
 imprevedibili o eccezionali per i quali l'aggiudicatario non abbia trascurato le	
normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle	
prestazioni, non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'ASU	
 FC, o imputabili all'ASU FC), qualora l'appaltatore non ottemperi ad uno qualsiasi	
degli obblighi assunti con l'aggiudicazione del contratto, l'ASU FC potrà applicare,	
per ogni infrazione rilevata, una penale compresa da un minimo dello 0,5 per	
mille ad un massimo di 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale secondo	
la gravità della stessa, con particolare riferimento al danno subito e/o al	
disservizio provocato.	
Le inadempienze che potranno essere riscontrate sono indicate di seguito:	
- mancato rispetto delle direttive definite dal RUP o suo assistente, durante il	
corso della gara o post aggiudicazione, riguardante aspetti generali attinenti	
all'organizzazione dell'attività, procedure da rispettare, richiamo alle norme	
igieniche e di sicurezza e tutto quanto non contemplato ai punti sottoelencati. In	
tal caso l'ASU FC si riserva la facoltà di applicare una penale minima dello 0,5 per	
mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni inadempienza, da commisurare	
comunque alla gravità dell'inadempienza, per giorno solare di ritardo o di	
mancato rispetto del cronoprogramma	
- presentazione del progetto, inizio attività / avvio cantiere / consegna della	
fornitura, tempi di installazione, messa in funzione e collaudo, in tempi superiori	

rispetto a quelli indicati nel cronoprogramma presentato in offerta tecnica. In tal	
caso ASU FC si riserva la facoltà di applicare una penale pari all' 0,5 per mille	
 dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo o di mancato	
rispetto del cronoprogramma;	
- non rispondenza all'attività di assistenza tecnica, rispetto a quanto richiesto ai	
 paragrafi 5 "SERVIZI RICHIESTI" e 6 "CLASSIFICAZIONE DELLE PRIORITA' e SLA"	
ed in particolare:	
- in caso di guasto critico, penale dell'0,5 per mille dell'ammontare netto	
contrattuale per ogni ora di ritardo eccedente il tempo massimo di ripristino del	
corretto funzionamento dell'intera piattaforma (5 ore o inferiore nel caso di	
offerta tecnica migliorativa);	
4. Le penali potranno essere applicate singolarmente o cumulativamente, laddove	
se ne dovessero riscontrare le condizioni, in riferimento a quanto sopra scritto.	
5.L'importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave	
inadempimento, superare il limite del 10% dell'importo della fornitura.	
6. È fatta salva la facoltà dell'Azienda di risolvere il contratto dopo l'applicazione	
di tre penalità, cumulabili tra loro.	
7. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili al Contraente non siano sufficienti a	
coprire l'ammontare delle penali o quello di eventuali ulteriori danni causati, ASU	
FC potrà rivalersi sul deposito cauzionale definitivo.	
Art. 10) - Cessione del contratto e cessione dei crediti	
1. È vietata la cessione del presente Contratto, ne consegue che il Contraente non	
potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, né il presente contratto né i diritti dallo stesso	
nascenti nascenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, D.lgs. n.	
36/2023.	

Art. 11) - Clausola risolutiva espressa	
1. Il contratto può essere risolto, di diritto (<i>ipso iure</i>), per inadempimento, ai sensi	
dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui	
l'Operatore Economico ometta o ritardi senza giustificazioni lo svolgimento delle	
obbligazioni contenute nel presente atto e nel Capitolato tecnico ovvero	
 nell'ipotesi di grave inadempimento che pregiudichi il rapporto fiduciario tra	
l'Operatore Economico e l'Azienda medesima.	
 2. Costituiscono, inoltre, causa di risoluzione del rapporto contrattuale:	
 a) la cessione totale o parziale del contratto;	
b) la violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010);	
c) la violazione degli obblighi di cui al d.P.R. n. 62/2013;	
d) il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;	
e) i casi previsti dall'art. 122 D.lgs. n. 36/2023.	
3. Nel caso in cui il Contraente incorra in inadempienze diverse da quelle previe	
 nel comma precedente, ASU FC si riserva di procedere alla risoluzione del	
contratto previa diffida, ai sensi degli artt. 1454 e ss. del Codice civile.	
4. ASU FC si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura di gara o di	
rivolgersi all'Operatore Economico che segue in graduatoria, addebitando le	
eventuali ed ulteriori spese sostenute per l'affidamento a terzi, all'Operatore	
Economico inadempiente. Diversamente, nel caso di minor spesa sostenuta, nulla	
competerà all'Operatore Economico inadempiente.	
5. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione	
definitiva e/o la possibilità per ASU FC di agire ai sensi degli artt. 1936 e ss. del	
Codice civile, oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, di cui all'art.	
1223 del Codice civile.	

Art. 12) - Controversie	
Eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e	
sull'esecuzione del presente contratto, non definibili in via amministrativa e	
bonaria, saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il	
Foro competente sarà quello di Udine.	
 Art. 13) - Rinvio a norme	
1. Per tutto quanto non espressamente previsto, le Parti rinviano concordemente	
 alle previsioni del codice civile in materia.	
 2. Le parti si impegnano a trattare i dati della controparte nel rispetto delle norme	
 del D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento	
Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 ("G.D.P.R.").	
Art. 14) - DISPOSIZIONI FISCALI	
 1. Il valore, ai fini fiscali, del presente contratto ammonta a €	
 (/), I.V.A. inclusa come di legge.	
2. Il presente Contratto è da registrare soltanto in caso d'uso a cura della parte	
 diligente ai sensi dell'art. 5, Punto II, del D.P.R. 131/1986 s.m.i.	
 Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, con sede legale in Via	
Pozzuolo, n. 330 e sede operativa in Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 -	
cap. 33100 Udine (UD) – il Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e	
 Servizi, avv. Ladi DE CET.	
, con sede in, n cap (), C.F./P.IVA	
– in qualità di	
Sottoscritto digitalmente	
 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, in quanto	

applicabili,, in qualità di dichiara espressamente di accettare i	
seguenti articoli: 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) del presente Contratto.	
Sottoscritto digitalmente	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W DATA FIRMA: 23/10/2025 17:46:46

IMPRONTA: 036E5408565FD9B95386B9504828CDDFA0E6C2342F4E99959D299DFCA39A95B2

A0E6C2342F4E99959D299DFCA39A95B2DEF86C67C5880105252CE2C3E300F1F0 DEF86C67C5880105252CE2C3E300F1F0ED9414FE6B4339EEFC6DEE0DC64DB3AA ED9414FE6B4339EEFC6DEE0DC64DB3AA574E444DE97BE32EAF2CEAA9E255FE69